


Paola Falconi
Cá da Löügh 45
6527 Lodrino



Al Iodevole
Municipio di Riviera
Piazza Grande 1
6703 Osogna

INTERPELLANZA: INCENTIVI IN FAVORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN AMBITO EDILE

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signora e Signori Municipali,

Il settore edile è responsabile del 40% circa delle emissioni di CO2 a livello mondiale. Siamo coscienti che l'emergenza climatica deve essere affrontata e ognuno può fare la sua parte per contribuire al cambiamento verso uno stile di vita più sostenibile.

È importante che anche il Comune vada incontro al cittadino che vuole intervenire. Per favorire queste operazioni, il Comune stesso può affidarsi all'aiuto della Confederazione e del Cantone.

In questo senso, infatti, è stato costituito il Fondo Energie Rinnovabili (FER) (Il finanziamento del fondo cantonale è garantito dal prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone abbinato ad un prelievo sul consumo, di cui 1 cts/kWh a favore delle attività comunali).

Il Fondo è già stato utilizzato dal Comune di Riviera per l'illuminazione LED, tuttavia, il suo impiego può essere ampliato ad altri ambiti. Il Comune, inoltre, ha aperto il servizio di "sportello dell'energia", apprezzato dalla popolazione per le perizie su edifici antecedenti il 1997. Questi segnali positivi dimostrano come la sensibilità in campo edile cresca, così come l'intenzione di fare la propria parte.

Il Fondo FER è pensato per stanziare fondi per le attività in ambito energetico da parte dei Comuni, gli investimenti riconosciuti sono i seguenti :

- risanamento del proprio parco immobiliare;
- costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
- interventi di efficienza energetica sulle infrastrutture;
- realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
- **incentivi a favore di privati, aziende ed enti pubblici;**
- altri provvedimenti adottati per promuovere un utilizzo parsimonioso e razionale dell'energia (applicazione controllo prescrizioni in cantiere, aggiornamento catasto degli impianti energetici).

Questo aiuta il Comune stesso ad operare su larga scala nella gestione energetica delle reti di distribuzione e soprattutto sul proprio parco immobiliare, ma se il pubblico deve fornire il buon esempio, è anche utile che permetta a "privati, aziende ed enti pubblici" di operare nella stessa direzione e soprattutto incentivando anche le misure dirette e non solo consulenze o studi al riguardo.

Questi incentivi riguardano il risanamento degli edifici, gli impianti di produzione di corrente elettrica o calore (da fonte rinnovabile), la scelta di apparecchi efficienti e le biciclette elettriche.

Gli incentivi, messi in campo da diversi Comuni del Ticino riguardano l'involucro, gli impianti e la certificazione energetica (CECE, Minergie, ...) e il trasporto (incentivo ad abbonamento a trasporto pubblico, biciclette elettriche/bike sharing,...).

I dati di ottobre, distribuiti da swissinfo, ci ricordano che "la Svizzera utilizza più olio da riscaldamento rispetto ad altri Paesi europei ed è al di sopra della media per quanto riguarda le perdite di calore. Uno dei motivi è che molti edifici sono relativamente vecchi e che i proprietari sono spesso riluttanti a investire in ristrutturazioni."

Per questo riteniamo importante e prioritario che il Comune approfitti del sostegno finanziario da parte di Confederazione e Cantone e dell'aiuto fornito da "Ticino Energia" e si faccia promotore attivo, oltre che in prima persona, anche a favorire i privati e le aziende ad operare in ambito di risanamento energetico, come ad esempio la conversione di impianti di riscaldamento (abbandono dei combustibili fossili), risanamento involucro edifici ma anche nella promozione di nuove costruzioni sostenibili e durevoli.

Su queste premesse e avvalendomi della facoltà della LOC, presento al Lodevole Municipio, a nome del Gruppo PS, le seguenti domande:

- Il Municipio condivide il principio alla base della proposta?
- Il Municipio intende introdurre degli incentivi energetici (supportati dal fondo FER) a favore della popolazione?
- Il Municipio intende approfittare dei nuovi documenti forniti da Ticino Energia per stilare un Regolamento Comunale (vedi allegato "Regolamento Comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile)?"

Il documento citato fornisce le basi per strutturare un regolamento e permette al Comune di decidere i campi in cui intervenire e l'ammontare degli incentivi, rispettivamente le condizioni per accedervi.

Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più distinti saluti.

Per il gruppo PS,
Paola Falconi



Lodrino, 17 novembre 2021

- allegato : "Esempio Regolamento Comunale", Ticino Energia, ottobre 2021

Esempio Regolamento comunale

Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del **XX xxxxx XXXX**.

Il Consiglio Comunale di **XXXX** dispone:

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. acquisto di elettricità ecologica certificata;
- e. analisi energetiche su edifici esistenti;
- f. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- g. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 – Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro. L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione è fissato ad un massimo di fr. XXX'XXX.-- e ripartito come segue:

Codifica	Ambiti incentivati	Importo massimo
XXX	interventi di risanamento energetico su edifici esistenti	fr. XX'XXX.--
XXX	nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;	fr. XX'XXX.--
XXX	impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;	fr. XX'XXX.--
XXX	analisi energetiche su edifici esistenti;	fr. XX'XXX.--
XXX	analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;	fr. XX'XXX.--
XXX	soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;	fr. XX'XXX.--
XXX	altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale	fr. XX'XXX.--
Totale		fr. XX'XXX.--

²Tale importo corrisponde ad una quota del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) pari al XX%.

³L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurne l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

² Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

⁴ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

² L'importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. X'XXX.-- e un importo massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

³ L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

Art. 15 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", una consulenza "Calore Rinnovabile" o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

² Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

³L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. XXX.--.

Art. 16 – Processi industriali, commercio e servizi

¹Possono beneficiare dell'incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede legale nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un'analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO₂ o che beneficiano delle prestazioni fornite da energo o Reffnet.ch.

²L'incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. XXXX.--.

Art. 17 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

¹Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune che annualmente acquistano almeno X'XXX kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

²L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di fr. XX.-- e un importo massimo di fr. XXX.-- per economia domestica all'anno.

Art. 18 – Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

¹Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

²L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa) dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. XXX.-- per economia domestica.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 19 – Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il XX% e il XX% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
- Tra il XX% e il XX% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;

- Tra il XX% e il XX% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile;
- Tra il XX% e il XX% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per anno civile per richiedente.

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 20 – Trasporto pubblico (aziende)

¹Hanno diritto ad un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

²L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. XXX.--/anno per dipendente.

⁵Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

Art. 21 – Biciclette elettriche

¹Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- sono escluse dal presente regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il XX% e il XX% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. XXX.--, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

⁴Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

⁵Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 22 – Autoveicoli o motoveicoli elettrici

¹Possono beneficiare dell'incentivo comunale:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino

³Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida;

⁴Sono esclusi motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

⁵L'incentivo concesso, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa nei seguenti intervalli per categoria di veicolo:

- tra il XX% e il XX% del prezzo di acquisto dell'automobile elettrica (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.
- tra il XX% e il XX% del prezzo di acquisto del motoveicolo (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di fr. X'XXX.--.

⁶Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo, una volta ogni 3 anni

⁷Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto, in caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 23 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 3 o Modo 4 della normativa IEC 61851-1. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

²L'importo forfettario per stazione, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra fr. XXX.-- e fr. XXX.--.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 24 - Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 25 - Diritto di compensazione

¹Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente

XXXXX

Il Segretario

XXXXX